

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del Reg.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024 – CONFERMA ALIQUOTE.

Data 20/12/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. D'ANGELO Antonio	Х	
2. DE GREGORIO Francesco	Х	
3. MONTEPARA Katia	Х	
4. RONZONE Assunta		Х
5. DI FAZIO Pasquale	Х	
6. DI TOMASSO Martina	Х	
7. DI MARTINO Cristian	Х	
8. RICCI Cesidio	Х	
9. CACCIATORE Sandro		Х
10. DI DOMIZIO Katia		Х
11. PIERDOMENICO LUCIA	Х	

Assegnati n.	11
In carica n.	11

Presenti	n.	8
Assenti	n.	3

DATO ATTO della presenza degli Assessori esterni: SCIAMBRA Lino, PETRILLI Lorenzo; Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- ⇒ Presiede il Signor DE GREGORIO Francesco nella sua qualità di Presidente;
- ⇒ Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.
- ⇒ La seduta è PUBBLICA.
- ⇒ Nominati scrutatori i Sigg.;
- ⇒ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
 - ◊ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - ◊ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, hanno espresso parere "favorevole".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1,
 comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 7 in data 30.03.2017, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2017, è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%; tale aliquota è stata successivamente riconfermata anche per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 con

delibere consiliari n. 4 del 21.03.2018, n. 23 del 18.03.2019 e n. 9 del 10.08.2020, n. 6 del 30.04.2021, n. 7 del 16.05.2022 e n. 2 del 06.04.2023;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2024/2026;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, di confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,8%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 145.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2024, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del

d.Lgs. n. 360/1998, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF applicata nell'anno 2023 e precedenti, nella misura che segue:

- aliquota unica in misura pari allo 0,80%;
- 2. di quantificare presuntivamente in € 145.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
- 3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (Provincia di Pescara)

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024 - CONFERMA ALIQUOTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica:

San Valentino in A.C., 10/12/2023

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO (Dott. Fabrizio Nerone)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile:

San Valentino in A.C., 10/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (Dott. Fabrizio Nerone)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to DE GREGORIO Francesco

Il Segretario Comunale F.to ARDUINO Anna Claudia

Albo n. 32

Lì, 20.01.2024

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale F.to ARDUINO Anna Claudia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Chel	2	presente	del	iber	azione
CITC	a	proscrito	uci	1001	UZIOIIC.

⇒ Es	tata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale	per quinc	iici giorni consecutivi dai 20.01
al_	senza reclami;		
⇒Èd	livenuta esecutiva il giorno 20.12.2023		
De	corsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;		
Da	illa residenza comunale, lì 20.01.2024		
			Il Segretario Comunale
		F.to	

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 20.01.2024

Per il Segretario Comunale Giuseppina Rosaria SIMONE